

Allegato alla delibera n. del

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”



AUTONOMIE SCOLASTICHE

**stipulato ai sensi dell’art. 34 del
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e in
attuazione della Legge 5
febbraio 1992, n°104 e s.m.i.**

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Accordo di programma

**stipulato ai sensi dell'art.
34 del D. Lgs. 18/8/2000
n. 267, e in attuazione
della Legge 5 febbraio
1992, n°104 e s.m.i.**

INDICE

<u>PREMESSA</u>	4
<u>ARTICOLO 1 – OBIETTIVI</u>	5
<u>ARTICOLO 2 – BENEFICIARI</u>	5
<u>ARTICOLO 3 – COLLEGIO DI VIGILANZA</u>	6
<u>ARTICOLO 4 – LA FAMIGLIA</u>	6
<u>ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI</u>	7
5 – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca	7
5.1 – Autonomie Scolastiche	8
5.2 – Azienda Regionale ASL TO3	9
5.3 – Consorzio Interc. per i Servizi alla Persona tra i Comuni di Grugliasco e Collegno	11
5.4 – Comuni firmatari	12
5.5 – Provincia di Torino	14
<u>ARTICOLO 6 – COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI</u>	15
<u>ARTICOLO 7 – IMPEGNI DI BILANCIO</u>	17
<u>ARTICOLO 8 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA</u>	17
<u>ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ’ DEL PRESENTE ACCORDO</u>	17
<u>ALLEGATO 1 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE</u>	18

ACCORDO DI PROGRAMMA

Premesso

che la finalità del presente accordo, frutto del lavoro della Commissione inter-istituzionale appositamente costituita con i rappresentanti degli Enti coinvolti, è quella di garantire, agli alunni in situazione di handicap, servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, nel rispetto dell'[articolo 17 della legge regionale n 1 del 8 gennaio 2004](#), e dell' art. 15 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, nel quadro degli accordi di programma previsti.

L'Accordo, che si configura in termini di integrazione e complementarietà rispetto al Piano di zona ex Legge 328/00, comporta l'individuazione delle competenze e delle attribuzioni in materia dei diversi Enti coinvolti, che devono essere espresse in modo univoco e inequivocabile.

Il presente accordo di programma sarà recepito in sede di approvazione del Piano di Zona Istituzionale per il triennio 2011/2013.

Considerato che, il diritto del disabile allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale è tanto più realizzabile quanto più i servizi sono accessibili e quanto più gli interventi di sostegno disponibili sono tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e rapportati al bisogno, tutti gli Enti si impegnano unitariamente a:

garantire il pieno rispetto delle dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e promuovere la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;

prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;

assicurare la promozione della piena formazione della personalità e l'attuazione del diritto allo studio;

promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'itinerario formativo e della frequenza scolastica a partire dall'asilo nido, e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all'interno di un progetto di vita;

favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;

definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;

organizzare nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;

promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall'accordo.

Quanto su esposto sottintende un percorso comune ai vari Enti; un percorso lungo il quale si deve avere attenzione costante, oltre che ovviamente al soggetto con disabilità, alla sua famiglia che, salvo casi eccezionali di pertinenza del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni decisione e che va quindi sentita, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso stesso. Risulta evidente e irrinunciabile una dimensione di coordinamento e di costante verifica delle azioni, che garantisca alla persona disabile non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato, sotto forma di progetto individuale, da parte di tutte le strutture preposte al servizio del singolo in quanto parte sostanziale della collettività, onde riconoscere a ognuno la possibilità di esprimere le proprie potenzialità di apporto alla società, prescindendo dalle sue possibilità psicofisiche individuali.

Tra:

i COMUNI di GRUGLIASCO e COLLEGNO;

la PROVINCIA di TORINO;

L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

l'Azienda Regionale A.S.L. TO3;

il CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA tra i Comuni di Grugliasco e Collegno;

le ISTITUZIONI SCOLASTICHE dei Comuni di Grugliasco e Collegno

si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

Scopo del presente accordo è definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare l'integrazione e il recupero dei soggetti in situazione di handicap con un intervento il più precoce possibile. Tale strategia dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire. Le situazioni riconosciute come gravi determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Finalità di questo Accordo è inoltre promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzi come strumento prioritario il lavoro d'équipe ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento ed intervento a fini d'integrazione (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, Formazione Professionale).

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

Viene individuata, come soggetto avente diritto alle prestazioni previste nel presente Accordo, la persona in situazione di handicap inserita in contesti scolastico – educativi (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, Formazione

Professionale), residente nei comuni di Grugliasco e Collegno, in carico alle competenti unità di valutazione individuata nel presente accordo.

E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

ARTICOLO 3 – COLLEGIO DI VIGILANZA

Viene costituito, ai sensi della legge 267/00, art. 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza. Tale Collegio ha la stessa durata dell'Accordo e sarà composto dal Sindaco del Comune di Grugliasco, capofila dell'Accordo, o suo delegato in qualità di Presidente, nonché da un rappresentante di ognuno dei sottoelencati Enti firmatari:

- Provincia di Torino
- Ufficio Scolastico Provinciale del M.I.U.R.
- Comune di Collegno
- ASL TO 3
- Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona di Collegno-Grugliasco;
- nonché da un rappresentante, per ognuno dei due territori comunali, dei Dirigenti scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

Compiti del Collegio di Vigilanza sono:

controllare gli adempimenti previsti a carico delle singole parti: il controllo si esplica sotto il profilo giuridico, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi considerati;

relazionare annualmente alle Amministrazioni firmatarie sullo stato di attuazione del presente Accordo;

esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, adottando i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti;

Le valutazioni del Collegio di Vigilanza, sull'attuazione dell'accordo, sono rimesse al Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Torino di cui all'art. 15, L 104/92, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Per la verifica sull'esecuzione del presente Accordo, il Collegio di vigilanza si avvale del Tavolo interistituzionale per l'Accordo di Programma, che calendarizza, in via ordinaria, le proprie riunioni nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno. Costituito dai rappresentanti dei vari enti sottoscrittori

ARTICOLO 4 – LA FAMIGLIA

- 1 I genitori o gli esercenti la tutela sono titolari di ogni decisione e, pertanto, danno inizio all'iter procedurale di accesso agli interventi di cui al presente Accordo.
- 2 I genitori o gli esercenti la tutela richiedono all'Azienda Sanitaria Locale appositi accertamenti specialistici collegiali, al fine di individuare il minore come soggetto in situazione di handicap.
- 3 I genitori sono titolari del progetto riguardante il proprio figlio; il loro ruolo è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune a genitori, alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione. Tale ruolo assume un forte valore pedagogico da riconoscere e sistematizzare nel progetto educativo del minore disabile
- 4 I genitori o gli esercenti la tutela costituiscono una risorsa per l'intera comunità educativa cittadina, partecipano alla progettazione degli interventi e cooperano con tutti gli operatori, i quali sono tenuti a garantire ascolto, accoglienza ed informazione. Al riguardo si sottolinea la necessità di favorire lo sviluppo di una cultura della responsabilità familiare attraverso forme di partecipazione organizzate e strutturate. Queste potranno concretizzarsi nella partecipazione dei genitori, tramite loro rappresentanti, ai tavoli di lavoro istituzionali, con la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Le Amministrazioni firmatarie, nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive disponibilità di bilancio, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale, dando priorità agli alunni in situazione di gravità. Promuovono, inoltre, iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alla diversità.

5 – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a) L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b) L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero di alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- c) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;

- d) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e) Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art.17),
- f) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art. 15, comma I)

5.1 – Autonomie scolastiche

Le Istituzioni scolastiche firmatarie, nell'ambito delle relative competenze si impegnano ad:

1. assicurare l'integrazione degli alunni disabili fin dalla scuola dell'infanzia mediante il coordinamento degli interventi, anche predisponendo appositi Accordi di rete;
2. valutare, in base alla propria organizzazione ed alle esigenze dell'allievo, le necessità derivate dall'integrazione; concertare con le famiglie e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento concorrendo a rimuovere tali difficoltà; predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio del minore in situazione di handicap, e scongiurando comunque situazioni di emarginazione.
3. elaborare, realizzare e verificare un Piano dell'Offerta Formativa che preveda l'individuazione e l'arricchimento dell'offerta formativa per i soggetti disabili.
4. progettare l'utilizzo complessivo delle risorse della scuola (compresenze, ore a disposizione, personale ATA, progetti, funzioni aggiuntive e così via).
5. individuare le condizioni più idonee a favorire l'integrazione dell'alunno (classe, locali, strutture, tempo scuola,...).
6. organizzare l'attività educativa e scolastica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata; favorire i progetti specifici di "accompagnamento a tempo" dell'alunno, da parte dell'insegnante dell'alunno dell'ordine di scuola inferiore in quello superiore;
7. promuovere la piena contitolarità e corresponsabilità degli insegnanti curricolari e di sostegno, nonché del personale ATA per le proprie competenze, nella gestione delle attività educative, didattiche ed organizzative.
8. promuovere e favorire iniziative di aggiornamento in stretto collegamento con il POF.
9. garantire che i fondi finalizzati a bilancio sull'handicap, siano utilizzati per loro finalità in coerenza con il POF.

10. assicurare la partecipazione degli alunni con handicap ai viaggi di istruzione e alle visite guidate.
11. istituire il gruppo di lavoro e studio interno all'istituto (ex L. 104/92, art. 15, comma 2), composto: da insegnanti, genitori, operatori dei servizi e dei comuni e, nelle scuole superiori, studenti, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal POF e coordinare l'attivazione dei gruppi tecnici, uno per ogni alunno in situazione di handicap (L. 104/92, art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi e insegnanti, con la collaborazione dei genitori, per l'elaborazione del piano educativo individualizzato.
12. collaborare con l'Unità Multidisciplinare per la redazione del PDF, evidenziando le caratteristiche comportamentali, di atteggiamento e rendimento dell'alunno.
13. stilare e verificare il Piano Educativo Individualizzato.
14. coinvolgere la famiglia nella stesura della documentazione di cui ai due punti precedenti, sensibilizzandola, quando necessario, alla presa di coscienza dei problemi e alla ricerca di strutture e servizi territoriali idonei.
15. trasmettere al superiore ufficio la documentazione prevista relativa agli organici annuali entro i tempi utili.
16. garantire il processo di continuità didattica ed educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, con particolare riferimento al progetto di accompagnamento a tempo e costruire iniziative specifiche di orientamento anche mediante accordi di rete.
17. Assicurare l'assistenza di base come previsto dalle norme in vigore e dal vigente CCNL, che, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, prescrive: *"Presta ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46"*
18. costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento anche promuovendo accordi di rete fra scuole e agenzie formative.
19. Garantire la partecipazione ai bandi di finanziamento Regionali e Provinciali .

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento al successivo art. 6.

5.2 – Azienda Regionale ASL TO3

L'A.R. ASL TO3, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad:

1. attivare un percorso di valutazione medico-legale finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità, allo scopo di avviare tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute. In attesa di normativa specifica, al momento, si fa riferimento alla normativa vigente (L. 104/92 e la C.R. 11/SAP).
2. attivare l'Unità Multidisciplinare secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/2/94 e dalla circolare applicativa regionale 11/SAP del 10/4/95, relativa al territorio del distretto Collegno-Grugliasco.
3. attivare, per tutti gli alunni in situazione di handicap, la figura del "referente del caso" quale specialista di branca, individuato come operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno disabile, con il compito di costituire un legame fra i servizi ASL, Scuola, CISAP e famiglia, Comuni.
4. definire e comunicare annualmente l'elenco degli operatori ai Comuni e alle scuole, ai servizi educativi e alle famiglie l'organigramma annuale degli operatori, dei servizi erogati e delle modalità di accesso agli stessi.
5. attivare forme di intervento integrato fra servizi sanitari nella gestione delle problematiche della disabilità, costituendo una rete di connessione tra i propri Servizi al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti tra loro gli interventi a favore dei soggetti disabili. Garantirà inoltre il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un Servizio e l'altro in occasione di cambiamenti di referenza o di situazioni di vita del disabile (ad esempio al termine della scuola dell'obbligo). Al raggiungimento della maggiore età sarà regolarmente identificato un Servizio che si farà carico del disabile.
6. fornire alla famiglia la consulenza circa l'opportunità dell'impiego di vari ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di collaborare alla nascita di aspettative adeguate e di progetti congruenti nel disabile e nella famiglia. Gli ausili indicati dal Nomenclatore Tariffario saranno a carico dell'ASL TO3, secondo la regolamentazione vigente. L'onere degli altri ausili sarà invece di pertinenza della famiglia o di Enti o Agenzie sociali.
7. effettuare prestazioni infermieristiche nell'ambito delle scuole, degli Asili Nido e dei centri estivi, ove previsto dalla commissione U.M.; fornire protesi, ausili e presidi ai minori disabili individuali.
8. partecipare all'organizzazione di un programma comune a tutti i soggetti interessati al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche nell'ambito della formazione professionale e degli inserimenti lavorativi, collaborando, unitamente agli altri soggetti istituzionalmente titolati, all'organizzazione e alla gestione dell'attività di orientamento post-obbligo.
9. svolgere attività di educazione sanitaria all'interno delle scuole, degli Asili Nido e con le famiglie degli alunni, con particolare riferimento al tema della disabilità, della

diversità e dell'integrazione, al fine di formare una cultura adeguata sulla disabilità in seno alle famiglie e nella comunità, anche per informare con chiarezza sugli obiettivi perseguibili e raggiungibili in ambito riabilitativo.

- 10 partecipare, su proposta della scuola, all'attività di formazione rivolta al personale docente e non docente relativamente alle problematiche della disabilità, al fine di favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e di permettere di meglio comprendere i problemi specifici dei singoli alunni disabili, dei loro compagni in relazione al fenomeno della disabilità e di acquisire sempre migliori competenze sul problema.
- 11 organizzare congiuntamente agli Enti interessati corsi di qualificazione mirati all'impiego di personale ausiliario per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.3 – Consorzio Intercomunale dei Servizi Alla Persona (C.I.S.A.P) tra i Comuni di Collegno e Grugliasco.

Il C.I.S.A.P, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:

- 5.3.1. garantire la propria partecipazione alle attività dell'Unità Valutazione Minori (U.V.M.) del Distretto di Collegno dell'ASL TO 3 alla quale compete la definizione, l'attivazione ed il monitoraggio del progetto educativo – assistenziale individuale della persona disabile, dando atto che rientrano tra le competenze della suddetta commissione anche quelle che la vigente normativa nazionale e regionale attribuisce all'Unità Multidisciplinare;
- 5.3.2 garantire la propria partecipazione alla Commissione Invalidi Civili competente per l'accertamento della situazione di gravità di cui all'articolo 3 della legge 104/1992;
- 5.3.3 assicurare – secondo le proprie specifiche competenze ed al pari dei servizi sanitari, educativi e formativi del territorio – i raccordi con il Centro per l'impiego competente in ordine alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 e s.m.i;
- 5.3.4 assicurare alle persone disabili il diritto all'assistenza sociale e socio-sanitari fornendo le necessarie prestazioni essenziali con i criteri e le modalità previste dalla deliberazione dell'Assemblea consortile n. 2 del 22.2.2006 "Individuazione dei destinatari degli interventi e dei servizi sociali consortili e definizione dei loro diritti";

- 5.3.5 garantire la propria partecipazione al tavolo istituzionale del Piano di Zona al quale è affidato il coordinamento dei progetti territoriali finanziati dalla Regione Piemonte e finalizzati alla attuazione della legge 104/1992 e s.m.i;
- 5.3.6 cooperare con i soggetti istituzionalmente titolati a realizzare le attività di orientamento scolastico post-obbligo;
- 5.3.7 partecipare, su richiesta dei soggetti istituzionali competenti, ad incontri formativi rivolti al personale educativo ed ausiliario dei nidi e delle scuole dell'obbligo ed a volontari impegnati in progetti di inserimento delle persone con handicap promossi dai Comuni.

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.4 – Comuni firmatari

I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità di bilancio, a:

1. ammettere ai servizi di cui al presente capitolo gli utenti residenti, conosciuti dall'unità U.M., dotati di "referente del caso", in caso di transizione dell'utente da altro territorio, nelle more dell'identificazione del "referente del caso", la famiglia deve comunque attestare l'istanza presentata per la visita
2. eliminare le barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L.118/71, art.27; D.P.R: 384/78; L.41/86; D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236).
3. inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e imprese, in caso di realizzazione di opere difformi dalle leggi citate.
4. Erogare i fondi vincolati dell'assistenza alle istituzioni scolastiche, tenuto conto che le stesse sono tenute a partecipare ai bandi di finanziamento regionali e ministeriali per l'acquisizione di specifici finanziamenti;
5. assicurare agli alunni in situazione di handicap il trasporto in ogni ordine di scuola, con le seguenti modalità:
 - *scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di primo grado*: esclusivamente presso scuole ubicate nel territorio comunale;
 - *scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale*: anche presso scuole extra territorio comunale fino all'età di anni 18, o al completamento del percorso scolastico, con fondi del bilancio relativi all'istruzione e nelle età successive con fondi relativi alle politiche sociali;

- fornire nelle scuole di competenza arredi scolastici idonei. Tale funzione potrà essere assolta anche mediante l'erogazione di contributi specifici.
6. fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazione di handicap, su segnalazione dell'U..M., eventualmente anche in forma di contributo e tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia o del Servizio Sanitario (vedi punto 5.2.6.).
 7. garantire l'inserimento di bambini in situazione di handicap negli asili nido comunali, anche assegnando personale educativo per il sostegno in base al rapporto numerico stabilito d'intesa con l'Unità Multidisciplinare.
 8. inserire nel capitolato per l'appalto del servizio refezione una specifica fornitura di diete particolari, ove necessario. Oltre a ciò si provvederà alla dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto.
 9. garantire la partecipazione alle attività estive, ivi compresi, se necessari, il trasporto e il personale assistenziale idoneo, previa concertazione con i soggetti gestori.
 10. assicurare nelle scuole di competenza l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, a rilievo non sanitario, prevedendo forme di gestione qualificate con personale proprio e/o in convenzione e/o mediante propri enti strumentali, tenuto conto che tali funzioni non sono sostitutive della docenza dello Stato.
 11. collaborare, nel merito della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi, ecc..
 12. pianificare con le Istituzioni Scolastiche gli interventi nell'ambito del patto con la scuola, con continuità, con particolare riferimento alle fasi:
Iscrizioni
Presentazione modello "H", previa concertazione preventiva con il Comune
Monitoraggio anche all'interno dei gruppi di istituto
Verifica di fine servizio
 13. Promuovere iniziative di orientamento scolastico e orientamento lavorativo, di concerto con centri di formazione professionale e con il Centro per l'Impiego.
 14. Facilitare l'accesso degli alunni con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative.
 15. Assicurare ascolto e dialogo alle associazioni del territorio, tenendo conto della partecipazione e i cittadini nell'ottica di accogliere e accompagnare gli alunni che hanno esigenze educative speciali nonché con una presa in carico integrata delle loro famiglie.

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.5 – Provincia di Torino

Nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati dal piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.

Specificatamente il Piano Provinciale deve prevedere:

a.1) finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in Braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;

a.2) finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado .

La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte.

Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata con rispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'Ente che organizza al servizio di assistenza specialistica del tempo scuola;

a.3) una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007 quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa- scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

a.4) per quanto attiene all'assistenza specialistica degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli Istituti scolastici previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 a posto finanziamenti in capo al Consorzio Socio-Assistenziale.

Il finanziamento avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso.

b) Eliminare le barriere architettoniche nelle Scuole Secondarie di secondo grado di propria competenza.

c) Promuovere iniziative complementari sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle Istituzioni Scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:

- all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dal C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1998;
- ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studi intrapreso;
- a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con l'attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'Impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;

d) fornire arredi scolastici idonei agli istituti scolastici di secondo grado statali;

e) riorganizzare il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla legge 19/11/1997, n. 422, e della legge regionale 401/2000 n. 1;

f) collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;

g) emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili intellettivi con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;

h) assicurare nel contesto di detti bandi idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo.

Per gli impegni assunti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'articolo 6.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

1. la Scuola, il C.I.S.A.P e l'ASL TO3 Distretto di Collegno Grugliasco si impegnano a partecipare ai gruppi di lavoro previsti ai punti precedenti.
2. la Scuola, la Provincia di Torino, i Comuni di Collegno, Grugliasco, l'ASL TO3 Distretto di Collegno Grugliasco, il C.I.S.A.P., si impegnano a verificare tramite i loro operatori, entro l'inizio dell'anno scolastico di ogni anno al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse.
3. la Scuola e l'ASL Distretto di Collegno Grugliasco, costituiscono i Gruppi, per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, previsto all'art. 4 del D.P.R. 24.2.1994. Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal referente del caso, dai

docenti curricolari e dagli insegnanti, specializzati e non, della scuola in collaborazione con i familiari dell'alunno; comporta una prima stesura a inizio anno scolastico ed una successiva verifica e ridefinizione nel corso dell'anno stesso. Esso verrà aggiornato, come previsto dal comma 8 dell'art. 12 della L. 104/92 e dalla Circolare Regionale, a conclusione della Scuola dell'infanzia, della Scuola elementare, della Scuola media inferiore e dopo il biennio della Scuola secondaria superiore, nonché per l'inserimento nei Centri di formazione professionale. Potrà inoltre essere aggiornato ogni volta che il gruppo tecnico lo reputi necessario.

4. la Scuola, l'ASL TO3 Distretto Collegno Grugliasco e il CISAP costituiscono il Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo Tecnico), previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, formato:

- dal personale insegnante curricolare e di sostegno,
- dal Capo di Istituto,
- dalla famiglia o dagli esercenti la tutela,
- dagli operatori socio-educativi del Consorzio
- dagli operatori sanitari in forza all'ASL.

Tale Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra la parti coinvolte, al fine di provvedere alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni; indicativamente, la prima riunione potrà essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica.

In qualunque periodo dell'anno scolastico il Gruppo Tecnico si riunirà, su segnalazione della Scuola, per la programmazione dell'integrazione di alunni disabili provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo.

5. a fronte di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali, gli Enti firmatari si impegnano a favorire le condizioni per la loro realizzazione.

6. la Provincia di Torino, i Comuni e il CISAP si impegnano a favorire, in collaborazione con l'ASL, interventi mirati al miglioramento dell'autonomia e della comunicazione degli alunni in situazione di handicap; a questo scopo saranno messi a disposizione, per la realizzazione delle attività, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e volontari del servizio civile volontario, educatori territoriali e, ove disponibili, associazioni di volontariato.

7. la Scuola, l'ASL TO3 e i Comuni si attiveranno per promuovere gli interventi previsti nell'ambito di progetti regionali e sovra regionali.

DISABILI SENSORIALI

L'obiettivo di assicurare la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado ai disabili sensoriali comporta l'addestramento all'uso degli ausili; la rielaborazione degli argomenti di studio per facilitare la comprensione, inclusa l'assistenza agli esami; il sostegno educativo assistenziale ed interventi per lo sviluppo dell'autonomia personale, di movimento e di comunicazione. Il complesso di tali azioni richiede il possesso di competenze specifiche da parte degli assistenti personali sia che vengano svolte nell'ambito della scuola che al di fuori di essa. Pertanto è opportuno che le necessarie attività di supporto vengano effettuate sulla base di

un unico progetto educativo-assistenziale individuale definito dall'U.V.M. con una successiva ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni, il CISAP e L'Azienda sanitaria sulla base dei seguenti criteri:

- ogni progetto individuale deve prevedere la quantificazione e la valorizzazione economica delle ore di supporto che devono essere fornite nell'ambito della scuola e di quelle esterne ad essa. La spesa per le attività di supporto in ambito scolastico viene assunta al 50% tra il Comune competente ed il CISAP. Quella per le attività esterne viene suddivisa al 50% tra il CISAP e l'ASL;
- qualora il progetto individuale preveda la frequenza di un semiconvitto la spesa viene suddivisa tra il CISAP e l'ASL con riferimento a quanto avviene per le strutture semiresidenziali destinate a soggetti disabili che richiedono una media intensità assistenziale (Fascia B della DGR 51/2003) e cioè 40% della retta a carico CISAP e 60% della retta a carico ASL.

I soggetti chiamati ad effettuare gli interventi educativo-assistenziali previsti dai progetti individuali provvederanno a fatturare le quote di competenza direttamente agli Enti interessati che si faranno carico direttamente dei pagamenti.

ARTICOLO 7 – IMPEGNI DI BILANCIO

Gli enti firmatari, in relazione alle risorse previste dal bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al presente accordo, si impegnano a stabilire annualmente l'ammontare delle cifre da erogare per le attività di competenza.

ARTICOLO 8 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

Il presente accordo, dopo la sua sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti, verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

MODALITA' ORGANIZZATIVE

In riferimento al presente accordo, frutto del lavoro della Commissione inter-istituzionale appositamente costituita con i rappresentanti degli Enti coinvolti, ASL TO 3, CISAP, Comuni Collegno – Grugliasco e Istituzioni Scolastiche si specificano le seguenti modalità organizzative:

1. I genitori che richiedono l'attivazione dell'Unità Multidisciplinare (U.M.) per la diagnosi funzionale, utilizzano un modulo elaborato dal distretto sanitario;
2. Le funzioni dell'U.M. all'interno del distretto 1 dell'ASL TO 3 vengono ricomprese in quelle della commissione prevista dalla D.G.R. n. 51-11389/2003 denominata Unità di Valutazione Attività e Partecipazione (U.V.A.P.);
3. L'iter precedente la riunione della commissione UVAP-UM seguirà la prassi consueta prevista dalla circolare regionale 11SAP che istituisce l'U.M.;
4. Al momento della redazione della diagnosi funzionale, le necessità di interventi paralleli all'attribuzione dell'insegnante di sostegno, interventi dei quali sono titolari ASL, CISAP e Comuni, dovranno essere descritte con precisione nell'apposito foglio già previsto dalla modulistica della diagnosi funzionale. In tal caso oltre alla diagnosi funzionale sarà redatto un progetto individuale e globale che comprenderà tutti gli interventi erogabili;
5. L'U.V.A.P.-U.M. individua il referente sanitario (denominato anche referente del caso) e il referente di progetto e lo comunica alle scuole;
6. I genitori consegnano alla scuola la modulistica relativa alla Diagnosi Funzionale;
7. La scuola elabora e scrive il P.D.F. e il P.E.I. (in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti) e il modello H per le richieste di ore di sostegno all'Ufficio Scolastico Provinciale (il modello H viene richiesto dall'Ufficio Scolastico Provinciale a febbraio e successivamente ad aprile). Il P.D.F. viene predisposto solo il primo anno di inizio del percorso scolastico (entro dicembre), dopo un'attenta osservazione e con obiettivi a lungo termine. E' un documento dinamico e va modificato quando vi sono variazioni rispetto al percorso didattico ed educativo. Al termine della scuola dell'infanzia o primaria deve essere stilata una relazione osservativa per presentare l'alunno alla nuova scuola. Il P.E.I. viene elaborato ogni anno scolastico;
8. Per la valutazione del bisogno di assistenza e la programmazione degli interventi di assistenza alla comunicazione, il comune organizza a maggio un primo incontro con le scuole e un secondo incontro in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico;
9. Per il monitoraggio degli interventi di assistenza nelle scuole, a metà anno verrà organizzata una riunione di verifica con i referenti per l'handicap delle singole scuole, i referenti del caso e il coordinatore della cooperativa degli assistenti alla comunicazione. A fine anno verrà svolta una seconda riunione di verifica dove verranno presentate delle relazioni conclusive, a cura delle scuole, predisposte sulla base di una scheda informativa elaborata dai comuni congiuntamente con L'U.M.-U.V.A.P. dei servizi sociosanitari;
10. L'U.M.-U.V.A.P. recepisce tali informazioni e collabora, attraverso il Nucleo Interdisciplinare Disabilità (N.I.D.) dell'ASL TO3 e del CISAP alla realizzazione ed al monitoraggio del progetto globale.

Legenda Acronimi

U.M. = Unità Multidisciplinare
U.V.A.P.= Unità di Valutazione Attività e Partecipazione
P.D.F =Piano Dinamico Funzionale
P.E.I. = Piano Educativo Individualizzato
N.I.D =

Nucleo Interdisciplinare Disabilità